COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO

Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 107 del 03/11/2026

Oggetto: "Istituzione, dal 9 novembre 2026 all'11 novembre 2026, dalle ore 06:00 alle ore 9:00, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in vico Lungo Montecalvario, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato crollato, per consentire le operazioni di rimozione dei rifiuti da parte di ASIA Napoli S.p.A.".

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' TECNICHE

con delega di funzioni dirigenziali di cui alla disposizione dirigenziale n. 28 del 06/05/2024

Premesso che:

- con Ordinanza Sindacale n. 3/2023, registrata al n. 381/2023, emessa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata disposta la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'area di sedime del fabbricato crollato sita tra vico della Tofa e vico Lungo Montecalvario; preso atto della mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati, l'Amministrazione Comunale procederà all'esecuzione delle attività di rimozione dei rifiuti in danno degli stessi, con successiva azione di rivalsa;
- con nota PG/1167106 del 30/10/2026 il Servizio Igiene della Città, ha richiesto alla U.O.A.T. della II Municipalità, l'adozione di apposita ordinanza finalizzata all'istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di traffico per consentire l'esecuzione delle operazioni di rimozione dei rifiuti presenti all'interno dell'area sita all'intersezione tra vico della Tofa e vico Lungo Montecalvario da parte di ASIA Napoli S.p.A.;
- ASIA Napoli S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento a decorrere dal 9 novembre 2026.

Considerato che:

- al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di rimozione dei rifiuti e garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori e per la circolazione stradale, risulta necessario istituire temporaneamente il divieto di transito e di sosta nelle aree immediatamente prospicienti il fabbricato interessato.

Ritenuto che:

- per le motivazioni sopra esposte, occorre procedere all'adozione dei provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Comune di Napoli
Data: 03/11/2026, OD/2026/0001894

COMUNE DI NAPOLI

ORDINA

Istituire, dal 9 novembre 2026 all'11 novembre 2026, dalle ore 6:00 alle ore 9:00:

- **il divieto di transito veicolare in vico Lungo Montecalvario, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato crollato**, nel tratto compreso tra la confluenza con vico della Tofa e fino alla confluenza con Salita Concordia ad eccezione dei soli mezzi di soccorso, di emergenza e delle FF.OO.;

Istituire, dal 9 novembre 2026 all'11 novembre 2026:

- **il divieto di sosta e di fermata H24, ambo i lati con rimozione coatta**, ad integrazione del divieto di sosta già esistente, nelle seguenti strade:
 - vico della Tofa, nel tratto compreso tra vico Lungo Montecalvario e vico Canale a Taverna Penta;
 - vico Lungo Montecalvario, nel tratto compreso tra vico della Tofa e fino alla confluenza con Salita Concordia.

E' demandato alla società esecutrice delle operazioni di rimozione l'onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, almeno 48h prima, per l'attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, nonché la redazione del piano di segnalamento provvisorio, la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio delle operazioni, il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.
Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese per tutto il periodo dei lavori.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Coordinatore delle A.T.
funz. E.Q. ing. Benedetto De Vivo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Comune di Napoli
Data: 03/11/2026, OD/2026/0001894